

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1872 del 13/04/2022
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SANTERNO AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' LINARO DI PONTICELLI, COMUNE DI IMOLA (BO). DITTA: COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL. PRATICA: BOPPA1272
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1960 del 12/04/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici APRILE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda prot. 15630 del 1712/2001, reiterata in data 12/08/2005 al prot. 68046, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Cooperativa Trasporti Imola Srl, c.f. 00287060370, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal fiume Santerno, nel Comune di Imola (BO), località Linaro di Ponticelli, ad uso industriale, con scadenza al 23/01/2002, assentita con det. 3346 del 29/04/1997 (cod. pratica BOPPA2165);
- con la domanda prot. 15630 del 1712/2001, Cooperativa Trasporti Imola Srl, ha richiesto di variare la portata massima concessa da 8 l/s a 25 l/s, indicando un valore di portata media di concessione pari a 3 l/s ed un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 95.000 mc/anno;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi degli art. 27 e 31 r.r. 41/2001 e dell'art.18, r.r. 7/2004;
- si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 56 del 02/03/2022, senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione ovvero domande in concorrenza;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il canone viene quantificato con i parametri definiti per l'uso industriale della risorsa idrica e per l'occupazione demaniale mediante condotta del diametro di 200 mm e lunghezza di 107 metri, che convoglia l'acqua prelevata nel bacino delle acque chiare;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva, e che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume Santerno cod. corpo idrico 062200000000 6 ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è *sufficiente*;

PRESO ATTO del parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Civile - Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna (prot. 07/02/2022.0005016.U. acquisito al PG/2022/0019507 del 07/02/2022), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpa e a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua in quanto è da ritenersi implicitamente compatibile col Piano Territoriale di coordinamento provinciale una derivazione per la quale sia stata verificata la compatibilità ambientale sulla base dell'art. 5.9 del medesimo piano (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città metropolitana di Bologna, di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

CONSIDERATO che le derivazioni d'acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della DGR 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015,

aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere definito, ai sensi della DGR n. 2067/2015, nella misura pari a l/s 560 nel periodo estivo (maggio - settembre) e nella misura pari a l/s 800 in quello invernale (ottobre - aprile);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 07/04/2022 la somma pari a 2.350,21 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione cod. pratica BOPPA2165;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Cooperativa Trasporti Imola Scrl., c.f. 00287060370, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Fiume Santerno ad uso industriale, e la relativa occupazione di terreno demaniale come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante elettropompa sommersa da 18 kW situata nel Comune di Imola (BO), loc. Linaro di Ponticelli, sul Fiume Santerno (codice 062200000000 6 ER), su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 196, fronte mapp. n. 57; coordinate geografiche UTM-RER x:713109; y: 910423;
 - le acque prelevate sono convogliate, mediante un tubo del diametro di 200 mm, nel bacino di raccolta delle acque chiare per il successivo uso industriale;

- destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a 25 l/s; portata media pari a 3 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 95.000;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 560 l/s nel periodo estivo e pari a 800 l/s nel periodo invernale;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2031;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/04/2022;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 2.350,21 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.350,21 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e contestuale occupazione di aree del demanio idrico funzionali al prelievo, rilasciata a Cooperativa Trasporti Imola Srl, c.f. 00287060370 (cod. pratica BOPPA2165).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE

1. Il prelievo è esercitato mediante elettropompa sommersa da 18 kW situata nel Comune di Imola (BO), loc. Linaro di Ponticelli, sul Fiume Santerno (codice 062200000000 6 ER), su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 196, fronte mapp. n. 57; coordinate geografiche UTM-RER x:713109; y: 910423;
2. le acque prelevate sono convogliate, mediante un tubo del diametro di 200 mm, nel bacino di raccolta delle acque chiare per il successivo uso industriale;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale, per lavaggio materiali ghiaiosi e produzione di calcestruzzo preconfezionato.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 25, portata media pari a l/s 3 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 95.000.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, prevalentemente nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione per l'anno 2022, pari ad euro 2.350,21, risultante dalla somma dei seguenti importi:
 - a. per l'uso della risorsa idrica 2.189,31 euro;
 - b. per l'occupazione delle aree demaniali 160,90 euro;

2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.350,21 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a 560 l/s nel periodo estivo e nella misura pari a 800 l/s nel periodo invernale;
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - AREE E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Civile - Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna (prot. 07.02.2022.0005002.U acquisito al PG/2022/0019500 del 07/02/2022):

- *Le opere di prelievo dovranno essere mantenute, a cura del concessionario, in perfetto stato di manutenzione e in condizioni di sicurezza ed efficienza;*
- *Periodicamente dovrà essere eseguita una verifica di tenuta del tubo che attraversa la capezzagna al fine di evidenziare eventuali perdite, a cura e spese del concessionario;*
- *Il cavo elettrico di alimentazione della pompa, incamiciato, dovrà essere accoppiato alla tubazione di condotta dell'acqua ricalzando con il terreno i lati*

dell'attraversamento. L'impianto elettrico dovrà essere conforme alle vigenti norme di sicurezza;

- *La pompa e le tubazioni dovranno essere rimosse ogni qualvolta si manifesti un pericolo di piena del corso d'acqua. Nel caso in cui un evento di piena trascini le attrezzature dell'attingimento verso valle, gli eventuali danni a cose o persone saranno a carico del richiedente;*
- *Questo Servizio resta completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti a cose o a persone, sia durante gli eventi di piena che nell'uso ordinario. Tale responsabilità resta a carico del concessionario;*
- *Nel caso in cui le sponde siano interessate da lavori di manutenzione, dovranno essere rimossa la pompa e smontati i tubi di attingimento nella parte interessata per tutto il tempo dei lavori, di cui sarà data tempestiva comunicazione prima dell'inizio;*
- *Dovrà essere garantita la visibilità e l'accessibilità della tubazione dell'attingimento, sfalciando almeno un metro a destra e sinistra del tubo in tutto il suo percorso, a cura e spese del richiedente; è fatto divieto di utilizzo di diserbanti per questa attività. L'attingimento dovrà essere reso visibile con picchetti o nastro segnaletico da cantiere;*
- *Gli estremi della concessione e altre informazioni utili (recapito telefonico a cui fare riferimento per comunicazioni urgenti) dovranno essere segnalati sul luogo, a cura del richiedente, con idoneo cartello visibile e posizionato in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;*
- *Saranno altresì a totale ed esclusivo carico del richiedente:*
 - a. *gli oneri che derivano per lo spostamento, anche provvisorio, o per l'adeguamento degli attraversamenti di cui al presente disciplinare tecnico in caso di lavori sui corsi d'acqua;*

b. gli eventuali ripristini che si rendessero necessari a seguito di danni causati dal passaggio delle piene;

- *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
- *E' altresì vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta;*
- *La presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- *Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it*
- *Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente;*
- *Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*
- *I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.) saranno a carico esclusivo del richiedente;*
- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*

- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.*
-

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.